



Ente Parco Regionale del Conero

**PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017**

N. 7

Data 30.11.2017

Prot. n.4637/17

OGGETTO: Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 – variazione di bilancio.

L'anno 2017, il giorno trenta del mese di Novembre, nel proprio ufficio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini;

Che il Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo;

Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Evidenziato che le informazioni circa lo stanziamento del il possibile contributo fondi PQUAP della Regione Marche sono state verbalmente comunicate all'Ente Parco Regionale del Conero così come agli altri enti gestori in data 29 novembre 2017 solo durante la riunione del 29/11/2017, pertanto, soltanto un solo giorno prima della scadenza dell' Assestamento di Bilancio che deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 provvedendo ad effettuare le variazioni di Entrata e Uscita agli stanziamenti di competenza degli interventi, così come indicato nei prospetti contabili allegati;
- 2) di approvare gli allegati qui di seguito richiamati che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Bilancio di Previsione assestato per l'annualità 2017 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;
 - Proposta variazione di bilancio (*allegato 1*);



- Variazione bilancio per il tesoriere (*allegato 2*);
- Equilibri di bilancio (*allegato 3*);

di dare altresì atto:

- 3) che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;
- 4) che il bilancio 2017/2019 mantiene la coerenza con l'obiettivo programmatico del pareggio del bilancio;
- 5) che il Piano Programma 2017/2019 viene aggiornato solo sulla parte numerica riferita alle succitate variazioni di entrata e spesa mentre rimane invariato per quanto attiene alla parte descrittiva;
- 6) di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2° del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, del permanere degli equilibri generali di Bilancio 2017;

DISPONE inoltre

di dare mandato ai responsabili degli uffici ad effettuare quanto necessario al fine garantire la spesa di tutta la disponibilità messa a disposizione della Regione Marche per la copertura delle spese correnti per l'anno 2017 ovvero pari ad €592.571,97 entro il 31 dicembre 2017.

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che alla data odierna la Regione Marche non ha pubblicato alcun decreto relativo al contributo per l'Ente Parco Regionale del Conero a copertura delle spese correnti dell'anno 2017;
Visto che nella riunione tenutasi in 29 novembre 2017 presso gli uffici della Regione Marche con la dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio dott.ssa Massaccesi si è venuti a conoscenza che l'importo del contributo a copertura delle spese correnti per l'anno 2017 richiesto dal competente servizio regionale a favore dell'Ente Parco del Conero è pari a €592.571,97 e che sarà stanziato all'approvazione da parte del Consiglio Regionale dell'assestamento di bilancio;
Sempre nella stessa riunione è stato comunicato che qualora l'importo richiesto sia approvato dagli organi competenti, l'Ente Parco Regionale del Conero potrà beneficiare del contributo soltanto a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per l'anno 2017 da presentare entro la prima decade di dicembre 2017 come richiesta di acconto e non oltre il 31 dicembre 2017 come richiesta a saldo;
Considerato che la rendicontazione nelle modalità sopra espresse è CONDIZIONE per l'ottenimento del contributo 2017 per la copertura delle spese correnti incompressibili, funzionali e diverse sostenute dall'Ente Parco Regionale del Conero



Premesso che:

con delibera di Consiglio Direttivo n. 74 del 27/04/2017 avente per oggetto “*Approvazione Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017*” è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e il relativo Piano programma;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 80 del 18/05/2017 avente per oggetto “*Approvazione e Assegnazione PEG anno 2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011*” è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di parte contabile;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 73 del 27/04/2017 avente per oggetto “*Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2016.*” è stato approvato il Rendiconto anno 2016 è stato approvato il conto consuntivo anno 2016;

che nel corso dell'esercizio 2017 è stata approvata la variazione di assestamento di bilancio annualità 2017 e il permanere degli equilibri di bilancio con delibera di Consiglio Direttivo n.119 del 24/07/2017 avente per oggetto “*Variazione Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 – Permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 D.Lgs.267/2000.*”;

Visto l'art. 175 del D.Lgs.n.267/2000 recante **Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione** che recita:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;



b) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*

c) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*

d) *variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*

e) *variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) *le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*

b) *le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*

c) *le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*

d) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*

e) *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.



9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.*

Considerato che l'Ente applica i principi di cui al D.lgs 118/2011 così come modificati dal D.lgs. 126/2014 a far data dal 01/01/2016;

Visti:

il comma 3 dell'art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 "Composizione del risultato di amministrazione" come modificato dal D.Lgs 126/2014;

la legge di bilancio n. 232/2016, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2017 e il DL 244/2016 convertito nella Legge n. 19/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2017 che ha prorogato i termini di approvazione del bilancio e del DUP 2017/2019 strategico e operativo al 31.3.2017;

Vista deliberazione del Consiglio Direttivo n.54/2017 avente per oggetto: "Approvazione schema di Bilancio di previsione 2017_2019 e relativo Piano Programma", con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano Programma 2017_2019 in attuazione del principio contabile concernente la programmazione n. 4/1 del D.Lgs. 126/2014;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Piano Programma, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Considerato che

- sono state avanzate dai responsabili dei centri di spesa alcune richieste di variazione alle previsioni di spesa e alla previsioni di entrata;
- che per quanto sopra si rende necessario provvedere ad apportare alcune variazioni al Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 relativamente agli stanziamenti in entrate ed in spesa esclusivamente di parte corrente così come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione di seguito riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che

- le variazioni apportate non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per legge;
- la presente variazione è coerente con il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali;

Visto che l'Amministrazione ai sensi dell' art. 175, comma 8, D.Lgs 267 del 18.08.2000, ha effettuato la verifica generale di tutte le voci di Entrata e Uscita compreso il fondo di riserva - che resta contenuto nel limite minimo dello 0,30% e massimo del 2% calcolato sul totale spese correnti inizialmente previste in bilancio - al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio ai sensi dell'art.166 del citato decreto;

Considerato, inoltre, che è stata condotta, ai sensi dell'art. 147- quinquies del TUEL una verifica sugli equilibri economici e finanziari da cui risulta, alla luce dello stato attuale dell'attuazione della normativa finanziaria in materia di entrate, il mantenimento degli equilibri di bilancio dopo le variazioni proposte con il presente atto;



Visto il parere contabile con riserva formulato dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria tenuto conto dell'incertezza dell'assegnazione e della liquidazione del contributo considerato quanto sopra menzionato;

Visto il parere favorevole con riserva del Revisore dei Conti espresso con verbale n.13 del 29/11/2017 ai sensi dell'art.239, comma1, lett.b) del T.U. n.267/2000 (*allegato 4*);

Visti:

- il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 175 del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D.Lgs 118/2011- coordinato con il D. Lgs 126 del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015 ordinamento EE.LL avente per oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che a seguito di tali succitate variazioni si è provveduto a:

- 1) aggiornare il Bilancio di Previsione 2017/2019 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e predisporre lo schema per il tesoriere;
- 2) aggiornare il prospetto relativo al rispetto del pareggio del bilancio 2017/2019 annualità 2017;

Ritenuto necessario approvare gli elaborati relativi alla variazione del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017;

si ritiene opportuno variare il bilancio di previsione 2017-2019 e di riapprovare contestualmente i seguenti allegati approvati in occasione dell'approvazione del bilancio previsionale:

- A. Bilancio di Previsione come assestato per il 2017 secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione delle variazioni di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;
- B. Proposta variazione di bilancio (allegato 1);
- C. Variazione bilancio per il tesoriere (allegato 2) ;
- D. Equilibri di bilancio (allegato 3);

Previsioni anno 2018 e 2019

Nell'anno 2018 e 2019 sia per la parte entrata sia per la parte uscita è stata effettuata la sola ed unica variazione nelle previsioni riferita alla capitolo partita di giro " Quota Iva su fatture istituzionali" per applicazione Split Payment.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

